

POLIZZA FIDEIUSSORIA

Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del d.lgs n. 50/2016

SCHEMA TIPO 1.1
SCHEMA TECNICA 1.1

GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA
(Lavori, Servizi e Forniture)
(art. 93, comma 1, del Codice)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.1 di cui al d.m. 16 settembre 2022, n. 193

Garanzia fideiussoria n. 430598052		Rilasciata da Agenzia Generale di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE VIA ASCOLI Cod. IQ3 00 Generali Italia S.p.A. , con sede in Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), - P.IVA 01333550323; Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3/1/08 al n. 1.00021, in persona del procuratore TORZILLO VINCENZO	
Città	Via	CAP	Prov.
MOGLIANO VENETO	Via Marocchesa 14	31021	TV
Codice Fiscale - Partita Iva:	PEC		
00409920584 - 01333550323	generaliitalia@pec.generaligroup.com		
Contraente			
SPORT UP ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA			
Città	Via	CAP	Prov.
CHIARI	VIA MEZZANA 39	25032	BS
Codice Fiscale - Partita Iva:	PEC		
0000004121110987	bertolinistefano@pecditta.com		
Stazione appaltante			
COMUNE DI CASTEGNATO			
Città	Via	CAP	Prov.
CASTEGNATO	VIA P. TREBESCHI 8	25045	BS
C.F. / P.IVA	PEC		
00841500176	Protocollo@pec.comune.castegnato.bs.it		
Gara d'appalto	Data presentazione offerta		
PROTOCOLLO N. 0001663 DEL 26-01-2023	26/01/2023		
Durata della garanzia: la durata prevista dal bando o dall'invito			
180 GIORNI			
Descrizione contratto			
CONCESSIONE INERENTE ALLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN NUOVO CENTRO PADEL UBICATO CENTRO SPORTIVO COMUNALE DEL COMUNE DI CASTEGNATO			
Importo posto a base di gara (Euro)	Somma garantita (Euro)		
580.299,45	11.605,99		

Impegno di rilascio: SI
- della garanzia di cui all'art. 103, comma 1, del codice
ovvero, laddove previsto ai sensi dell'art.104, comma 1, del Codice,
- della garanzia per la risoluzione e della garanzia di buon adempimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice.


Il contraente ed il garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Emessa in n.3 esemplari ad unico effetto in **CASTIGLIONE DELLE STIVIERE** il **22/03/2023**

Il Garante
GENERALI ITALIA S.P.A.



Il Contraente



**Schema tipo 1.1 (d.m. 16 settembre 2022, nr, 193) Garanzia fideiussoria provvisoria
 GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA
 (Lavori, Servizi e Forniture)**

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al pagamento degli importi dovuti dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara, indicata nella Scheda Tecnica, nonché al pagamento degli importi dovuti nei casi di escussione di cui all'art. 89, comma 1, quinto periodo, del Codice.

In particolare, a termini dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto del Contraente o per l'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

La garanzia

- a) decorre dalla data di presentazione dell'offerta;
- b) ha validità di 180 giorni a partire dalla data indicata alla lettera a), ovvero, la validità maggiore o minore richiesta nel bando o nell'invito;
- c) viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 9, del Codice);
- d) cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte del Contraente qualora esso risulti aggiudicatario, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93, comma 6, del Codice).

Qualora il bando o l'invito lo richiedano, il Garante si impegna a rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo di durata pari a quello indicato nel bando o nell'invito stesso, su richiesta della Stazione appaltante e purché tale richiesta pervenga al Garante entro il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 5, del Codice).

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai commi primo e secondo può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2% dell'importo posto a base di gara, così come sancito dall'art. 93, comma 1, del Codice, salva diversa indicazione contenuta nel bando o nell'invito e formulata ai sensi dell'art. 93 comma 1, secondo e terzo periodo, del Codice. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione dei motivi per i quali la Stazione appaltante attiva l'escussione. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 8.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Regresso

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Impegno al rilascio della garanzia prevista dall'art. 103 del Codice o delle garanzie previste dall'art. 104 del Codice

Il Garante si impegna nei confronti del Contraente, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare, a seconda del caso,

- a) la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, comma 1, del Codice; ovvero, laddove previste ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice,
- b) la garanzia per la risoluzione e la garanzia di buon adempimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice; qualora il Contraente risultasse aggiudicatario o affidatario.

Il presente articolo non si applica qualora nella Scheda Tecnica il Garante non abbia confermato l'assunzione del relativo impegno, né qualora il contraente sia uno dei soggetti indicati dall'art. 93, comma 8, secondo periodo, del Codice.

Art. 7 - Sanzioni internazionali

Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e le notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 9 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.



FUNZIONE RISCHI FINANZIARI

Atto di dichiarazione n. 1
Agenzia Generale di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE VIA ASCOLI
Appendice alla polizza N. 430598052

PREMIO DI PERFEZIONAMENTO

Imponibile	Imposte	Totale
Euro 31,11	Euro 3,89	Euro 35,00

Ai soli fini del calcolo del premio la presente garanzia ha effetto

dal 26/01/2023 al 25/07/2023

Il pagamento dell'importo di Euro , dovuto all firma della presente polizza, è stato effettuato a mani dell sottoscritto oggi alle ore in il

Agente od Esattore

Con la presente appendice che forma parte integrante della polizza cui si riferisce rilasciata nell'interesse del Contraente **SPORT UP ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA** con sede in CHIARI si precisano le seguenti

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE

Premesso che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.1. "Garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria", parte integrante dello Schema Tipo 1.1. di cui al d.m. 16 settembre 2022, n. 193, il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 93 comma 1 del d.lgs. 50/2016;

- la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo;
- le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

Art. A - Aggiudicazione

Per consentire il tempestivo adempimento dell'obbligo di rilasciare la cauzione definitiva come previsto dall'art. 1 dello schema tipo, il Contraente, qualora risulti aggiudicatario, è tenuto a comunicare la circostanza al Garante entro 10 giorni dall'aggiudicazione fornendo altresì tutti i dati necessari per la predisposizione della nuova polizza.

Art. B - Regresso

Il Contraente si impegna incondizionatamente e irrevocabilmente a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni riserva ed ogni eccezione compresa quella prevista dall'art. 1952 c.c. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. C - Premio - Imposte e tasse

Il premio di cui all'apposita tabella premio è determinato per la durata fissata è unico ed indivisibile ed è dovuto dal Contraente in via anticipata e, nel caso il Garante sia chiamato a rinnovare la garanzia ai sensi del II comma dell'art. 2 delle Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante, il Contraente sarà tenuto a pagare il relativo supplemento di premio in via anticipata. Trascorso il termine di cui all'art. 2 lett.c delle Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante, il Garante si intende senz'altro liberato dagli obblighi assunti ed il premio pagato resterà integralmente acquisito al Garante stesso. Le imposte, le tasse ed il contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Art. D - Mancata accettazione della polizza

Il Garante ha predisposto ed emesso la Polizza sulla scorta dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente è tenuto, prima di depositare la propria offerta corredata dalla presente Polizza, a controllarne la completezza e conformità al bando ed a quanto previsto dalla Stazione Appaltante ed a richiedere al Garante le integrazioni o modifiche che riterrà necessarie. L'eventuale mancata accettazione della polizza ed i provvedimenti conseguenti non possono costituire responsabilità alcuna a carico del Garante. Al riguardo il Contraente si obbliga sin d'ora a non formulare alcuna pretesa risarcitoria ad alcun titolo nei confronti del Garante ed a tenerlo integralmente indenne da eventuali pretese risarcitorie che, a qualunque titolo, fossero da chiunque formulate.

Art. E - Impegno al rilascio delle garanzie per l'esecuzione del contratto

Fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo che segue, le parti danno atto che l'impegno del Garante al rilascio delle garanzie di cui agli artt. 103 o 104 del D.lgs. 50/2016, se confermato nella Scheda Tecnica, avrà efficacia e validità fino alla cessazione definitiva degli effetti della presente polizza provvisoria e si estinguerà in modo automatico contestualmente alla cessazione, liberazione o estinzione della stessa.

Art. F - Manleva dall'impegno al rilascio delle garanzie per l'esecuzione del contratto per il caso di Contraente Microimpresa, Piccola o Media Impresa

Le parti danno atto che, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 ultimo comma ultima parte dello Schema Tipo 1.1, qualora il Contraente rientri nelle categorie di cui all'art. 93 comma 8 ultima parte del D.lgs. 50/2016 l'impegno al rilascio delle garanzie di cui agli artt. 103 o 104 del D.lgs. 50/2016 si intenderà come non assunto dal Garante e cio' anche qualora venisse barrata positivamente la relativa casella nella Scheda Tecnica. Per tale ipotesi quindi il Contraente dichiara espressamente che, nonostante quanto possa risultare al contrario dalla Scheda Tecnica, il Garante non è comunque tenuto all'emissione delle garanzie di cui agli artt. 103 o 104 del D.lgs. 50/2016 e dichiara di liberare il Garante stesso da ogni obbligo al riguardo, rinunciando fin d'ora a qualsivoglia pretesa.

Art. G - Deposito Cautelativo

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di un importo pari alla Somma Garantita nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;
- liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
- sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- inadempimento del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita.
- perdita dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016, mancato rinnovo o perdita delle certificazioni di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016;
- inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori volta a realizzare un accordo di ristrutturazione/dilazione del debito, o la sua definizione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale).

Il Contraente si impegna pertanto a versare la somma richiesta dal Garante entro 10 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta di questo ultimo. L'obbligo del Contraente è assunto da questi e dai suoi eventuali coobbligati in modo irrevocabile e incondizionato e senza che sia possibile sollevare alcuna eccezione e/o riserva. Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al Garante a garanzia del regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza. Verificatasi la liberazione dalla garanzia, il Garante restituirà all'avente diritto, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.

Art. H - Comunicazioni

Fermo quanto previsto dall'art. 8 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma, alla Agenzia che ha in carico la polizza.

Art. I - Foro Competente

Fermo quanto previsto dall'art. 9 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto è competente anche, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente o degli eventuali coobbligati.


Emessa in n.3 esemplari ad unico effetto in CASTIGLIONE DELLE STIVIERE il 22/03/2023

Il Garante
GENERALI ITALIANI S.P.A.


Il Contraente


Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli:

Art. B (Regresso - rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.); Art. C (Premio acquisito alla Società); Art. D (Mancata accettazione della polizza - esonero di responsabilità del Garante); Art. E (Impegno al rilascio delle garanzie per l'esecuzione del contratto); Art. F (Manleva dall'impegno al rilascio delle garanzie per l'esecuzione del contratto nel caso in cui il Contraente sia una microimpresa, una piccola o una media impresa - assenza dell'impegno anche in caso di casella selezionata - rinuncia del Contraente ad ogni pretesa); Art. G (Dovere del Contraente e dei Coobbligati di liberazione della garanzia prestata con la presente Polizza - Eventi nei quali si determina l'obbligo di versamento della Somma Garantita in via anticipata - Rinuncia alle eccezioni); Art. I (Foro competente).

Il Contraente


Il Contraente dichiara di avere ricevuto la nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 123 del D.L. 175/95 e della circolare ISVAP n. 303 e di averla esaminata prima della sottoscrizione.

Il Contraente


IN CASO DI FIRMA OLOGRAFA

Visto per l'autenticità delle firme del Contraente in quanto raccolte in mia presenza previa esibizione del documento di identità e previa verifica della sussistenza dei relativi poteri di rappresentanza.

- L'Agente - **nome e cognome** **firma**
- o
- Il Broker - **nome e cognome** **firma**

IN CASO DI FIRMA DIGITALE

Visto per l'autenticità delle firme del Contraente in quanto raccolte previa esibizione del documento di identità, previa verifica della sussistenza dei relativi poteri di rappresentanza e mediante l'impiego di firme elettroniche dotate di certificati di firma qualificati validi alla data dell'apposizione della sottoscrizione.

- L'Agente - **nome e cognome** **firma**
- o
- Il Broker - **nome e cognome** **firma**



APPENDICE GIPRY

A POLIZZA N. 430598052

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016**Utilizzo dei dati a fini contrattuali**

La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti, anche nel caso di registrazione in videoconferenza/audiokonferenza ai fini della vendita a distanza, o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) nell'ambito del Profilo Cliente, della consulenza e dell'offerta assicurativa, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione dei contratti assicurativi e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l'esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere; (v) per l'esercizio e la difesa di diritti; (vi) per l'adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali; (vii) per la gestione e controllo interno; (viii) per attività statistiche (2). La informiamo, inoltre, che il trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii), (v), (vi) e (vii) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere, nonché rispondente ad obbligo normativo in relazione ai dati acquisiti durante la video/audiokonferenza; mentre per le finalità di cui alla lettera (iv), (v) e (viii) il trattamento dei suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative, all'esercizio e difesa di propri diritti e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate da (i) a (viii) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Dritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a:

- Generali Italia S.p.A., Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchessa 14 31021.

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da dipendenti e collaboratori della Compagnia e da altri soggetti anche esterni, designati Responsabili o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per conto della Compagnia compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE(3).

Trasferimento dei dati all'estero

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.generali.it.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione.
3. Trattati di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

I miei consensi privacy

Preso visione dell'informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'informativa privacy da (i) a (viii) il conferimento dei dati è obbligatorio e che gli stessi saranno trattati secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

GL_ASS_COMNFC_TITAUT - (DOC1 SDGTRASVERSALI)